











































































































































































operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;

● 3) **“vittime del dovere”**:

- *militari di leva*;
- *volontari*;
- *allievi delle scuole e collegi militari*;
- *militari in servizio permanente o di complemento*;

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa “*in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi*:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità*;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico*;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari*;
- d) in operazioni di soccorso*;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità*;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”*;

- 4) c.d. **soggetti “equiparati”** alle vittime del dovere, ovvero *militari* che “*abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in misura pari o superiore al 25% della capacità lavorativa o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che*

*siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*

- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
  - 1) coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell’evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell’art. 2, legge n. 244/2007);
  - 2) genitori;
  - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Nei casi in cui la *vittima del terrorismo, già titolare del diritto*, muoia successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti nel caso in cui il decesso sia avvenuto per interdipendenza o aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico (art. 13, comma 5, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

### □ 7.3 - Importo del beneficio:

la provvidenza ammonta ad € 500 mensili per le vittime del terrorismo con perequazione automatica ex art. 11 del D. Lgs. n. 503/92.

Per le vittime del dovere e soggetti “equiparati” nonché loro superstiti, una volta inseriti nella graduatoria unica nazionale predisposta dal Ministero dell’Interno, l’importo è pari ad euro 258,23 mensili (ex art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) nelle more della totale equiparazione con le vittime del “terrorismo”.

Al pagamento degli assegni vitalizi, nonché alla perequazione automatica degli stessi, provvede il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,

direzione centrale dei servizi del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze - via Casilina, 3 – Roma. Il suddetto pagamento è effettuato sul conto corrente indicato dal beneficiario, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni, mediante l'apertura di ruoli di spesa fissa.

#### □ 7.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre:

- per il personale militare che abbia riportato un'invalità permanente e sia qualificato "vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere" il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione;
- per il personale militare c.d. "equiparato" il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l'Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale); tuttavia, in mancanza della domanda ed in presenza di atti certi dai quali l'Amministrazione viene comunque a conoscenza della particolare situazione sanitaria del militare legata alla partecipazione a missioni di qualunque tipo, può procedere d'ufficio.
- nel caso di decesso del militare, i familiari aventi diritto devono produrre apposita domanda con allegata la documentazione sotto indicata:
- per il coniuge superstite con figli minori a carico:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti:
    - a) la composizione della famiglia alla data del decesso;
    - b) dati anagrafici (il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti della famiglia e la residenza);
    - c) che non vi sia stata separazione legale tra i coniugi;

d) l'indicazione se il militare deceduto abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

- autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle somme spettanti agli orfani minori o incapaci a titolo di assegno vitalizio;

- per i genitori e i figli maggiorenni:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione da cui risulti il rapporto di parentela e che il militare non abbia lasciato altri aventi diritto.

- per i fratelli e le sorelle:

- apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione dello stato di convivenza. Per persone a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

#### **□ 7.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:**

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.) – I Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: [specialibenefici@previmil.difesa.it](mailto:specialibenefici@previmil.difesa.it)

- per i militari appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica;
- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.









*siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*

- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
  - 1) coniuge superstite e figli ancorché maggiorenni;
  - 2) genitori;
  - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico;

### □ **8.3 - Importo del beneficio:**

lo speciale assegno vitalizio ammonta ad euro 1.033 (milletrentatre) mensili, non reversibili, soggetti a perequazione automatica.

Detta provvidenza è cumulabile con l'assegno vitalizio (spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nell'importo di euro 500 mensili, ed alle vittime del dovere e soggetti "equiparati" nella misura di euro 258,23 mensili).

### □ **8.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre:**

- per il personale militare che abbia riportato un'invalità permanente e sia qualificato "vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere" il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione;
- per il personale militare c.d. "equiparato" il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l'Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale); tuttavia, in mancanza della domanda ed in presenza di atti certi dai quali l'Amministrazione viene comunque a conoscenza della



### □ **8.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:**

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143

Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.) – I Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

### □ **8.6 - Tempi di definizione del procedimento:**

- 120 gg.

### □ **8.7 - Tutela giurisdizionale:**

avverso i decreti di speciale assegno vitalizio è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e previo pagamento di €. 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

## □ 8.8 - Riferimenti normativi:

- art. 5, comma 3, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- art. 2, commi 105 e 106, L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- art. 1043, comma 1°, lett. l), D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

## **9. DUE ANNUALITA' DI PENSIONE**

### **□ 9.1 - Finalità e natura:**

provvidenza economica “una tantum” prevista, in favore dei superstiti, in caso di decesso delle vittime di attentati terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei cosiddetti “equiparati”. Tale provvidenza è inserita nel quadro degli speciali benefici assistenziali previsti a favore dei familiari di questa particolare e meritevole categoria di servitori dello Stato.

### **□ 9.2 - Destinatari:**

familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 1092/73 ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) coniuge superstite;
- 2) figli minori;
- 3) figli maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;
- 4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- 5) genitori;
- 6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

### **□ 9.3 - Importo:**

l'importo del beneficio è pari a due annualità di trattamento pensionistico comprensive della 13<sup>a</sup> mensilità.



#### **□ 9.4 - Domanda e documentazione da produrre/presentare**

L'Inpdap con circolare n. 18 del 05/12/2011 ha chiarito che in conseguenza dei decessi intervenuti a decorrere dal 14/05/2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda scaricabile dal sito internet INPS alla sede INPS - gestione ex INPDAP - che eroga la pensione di reversibilità.

#### **□ 9.5 - Ufficio competente alla trattazione:**

L'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con la legge 12 luglio 2011 n. 106, assegna alla sede provinciale dell'INPS, gestione ex INPDAP, competente al pagamento della pensione di reversibilità o indiretta, il compito di determinare e di provvedere al pagamento della provvidenza per tutto il personale delle FF.AA., ivi compreso quello dell'Arma dei Carabinieri.

#### **□ 9.6 - Riferimenti normativi:**

- art. 2, comma 3, L. 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dall'art. 10, comma 7, del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011 (solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata): pensione senza 13<sup>a</sup> mensilità;
- art. 5, comma 4, L. 3 agosto 2004, n. 206: pensione con 13<sup>a</sup> mensilità e riliquidazione di quanto concesso con la L. n. 407/98;
- art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (estensione delle due annualità anche ai superstiti delle vittime del dovere e degli "equiparati");

- art. 1043, comma 1°, lett. m), D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- circolare Inpdap n. 18 del 05/12/2011.

## **10. SPECIALE ELARGIZIONE**

### **A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CITTADINI ITALIANI AMMALATI O DECEDUTI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO NONCHE' PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE**

#### **□ 10.1 - Finalità e natura:**

provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, a favore del personale militare e civile, nonché dei cittadini italiani, che hanno contratto infermità o patologie tumorali o a cui è conseguito il decesso per le particolari condizioni ambientali od operative nonché per l'esposizione a particolari fattori di rischio ivi comprese, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

Tali condizioni ambientali o l'esposizione alle sostanze radioattive o alle “polveri” di materiale bellico devono aver costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante della malattia o del decesso.

La speciale elargizione è esente da I.R.Pe.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat fino alla data di effettivo pagamento.

#### **□ 10.2 - Destinatari:**

- 1) personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura:
  - per **missioni** di qualunque natura si intendono le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;

- 2) personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- 3) personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero;
  - per teatro operativo all'estero si intende l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di Polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace o di aiuto umanitario;
- 4) cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree in cui si svolgono missioni militari ovvero operanti nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti;
- 5) cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree adiacenti ai poligoni di tiro ovvero ai siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
  - per **zone adiacenti** si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km. (un chilometro e mezzo), circostante il perimetro delle basi militari o quello dei poligoni di tiro o dei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- 6) in caso di decesso dei soggetti sopra citati, il beneficio è corrisposto ai familiari superstiti secondo il seguente ordine di priorità:
  - 1) coniuge solo ovvero con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli minori o a carico);
  - 2) convivente solo o con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra convivente e figli minori o a carico);
  - 3) figli maggiorenni, in mancanza di coniuge o convivente avente diritto;

- 4) i genitori, in mancanza di coniuge, convivente, figli;
- 5) fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
- per **persona a carico** si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

### □ 10.3 - Importo del beneficio:

- per coloro, militari, civili e cittadini italiani, che abbiano subito un'inabilità permanente, la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d'inabilità (art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004) soggetti a rivalutazione annuale fino alla data di effettivo pagamento;
- in caso di decesso, per i superstiti aventi diritto, il beneficio ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00) soggetti a rivalutazione annuale (art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004) fino alla data di effettivo pagamento.

La provvidenza è corrisposta tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'infermità o delle patologie tumorali.

### □ 10.4 - Divieto di cumulo:

- **in caso di decesso**, non spetta la speciale elargizione in parola, qualora la stessa sia già stata attribuita ai superstiti in applicazione di altre disposizioni normative (ad es. quali vittime del dovere o "equiparati");
- qualora i soggetti affetti da infermità o patologie tumorali abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di inabilità, del beneficio della speciale elargizione in applicazione delle norme vigenti in favore delle vittime

del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere o in qualità di “equiparati” alle vittime del dovere, la provvidenza resta assorbita;

- nel caso in cui venga accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera, per questo specifico beneficio, una percentuale di invalidità maggiore, la speciale elargizione sarà corrisposta per differenza detraendo quanto già attribuito in precedenza.

#### **□ 10.5 - Avvio del procedimento:**

il beneficio è corrisposto a domanda di parte da presentare al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive” (S.B.A.E.N.):  
tel. 06.517052990;  
fax 06.517052888;  
e-mail: [sbaen@previmil.difesa.it](mailto:sbaen@previmil.difesa.it)

Ufficio quest'ultimo (S.B.A.E.N.) competente alla trattazione del relativo procedimento. A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 90/2010 dal D.P.R. n. 40/2012, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010, e conseguentemente non sembra utile fornire altre notizie in merito al modello di domanda e alla documentazione che doveva essere prodotta, in quanto il termine ultimo è ormai scaduto.

#### **□ 10.6 - Tutela giurisdizionale:**

avverso i decreti di speciale elargizione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60

(sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica, previo pagamento di Euro 600 (seicento) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### □ 10.7 - Riferimenti normativi:

- art. 2, commi 78 e 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244 abrogati (dall'art. 2268, comma 1, n. 1066, D.Lgs. n. 66/2010) e sostituiti dagli artt. 603 e 1907 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a loro volta sostituiti dall'art. 5 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9;
- regolamento approvato con D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 abrogato e sostituito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - artt. dal 1078 al 1084, così come modificato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40;
- art. 5, commi 1 e 5, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510;
- D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222.

## 11. RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA

### 11.A. RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER INFERMITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

#### □ 11.A.1 - Finalità e natura:

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere a favore del personale militare in conseguenza di patologie, ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, riportate nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

#### □ 11.A.2 - Destinatari:

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), ai quali sia stata **riconosciuta dipendente da causa di servizio** un'infermità contratta nel corso di **missioni** compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni internazionali di pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di **attività operative o addestrative**, anche sul territorio nazionale.

Per attività operativa o addestrativa si intende quella svolta per l'adempimento dei compiti istituzionali con impiego di mezzi e attrezzature militari o che comporti una particolare esposizione



al rischio con riferimento alla pericolosità intrinseca dei compiti istituzionali delle FF.AA., con esclusione delle attività prettamente didattiche o scolastiche.

### □ 11.A.3 - Presentazione della domanda:

la domanda dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6<sup>a</sup> Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA, per il tramite dell'Ente/Distaccamento/Comando di appartenenza del militare.

Le prestazioni devono essere **preventivamente autorizzate** da PREVIMIL. La richiesta di autorizzazione preventiva è tassativa, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui sia documentata l'urgenza e/o assoluta indifferibilità.

Nel caso di ricovero/degenza presso strutture sanitarie dell'Amministrazione della Difesa, la domanda dovrà pervenire per il tramite della Direzione della struttura sanitaria stessa, che ne curerà il successivo inoltro a PREVIMIL

Per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere trasmessa direttamente a PREVIMIL.

### □ 11.A.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso:

alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

**a** - dichiarazione dettagliata di altri contributi eventualmente percepiti, per la medesima esigenza, dall'Amministrazione della Difesa;

**b** - ogni richiesta di terapia, di visita specialistica, di ricovero, di ausilio fisioterapico o quant'altro possa ritenersi utile ai fini di una valutazione completa della domanda di rimborso;

**c** - n. 2 preventivi di spesa per tutti gli ausili ortopedici ed elettromedicali e per le protesi;

**d** - n. 1 preventivo del professionista di fiducia per le protesi dentarie. La domanda dovrà essere corredata da un'approfondita valutazione clinica e se possibile da un supporto fotografico;

**e** - tutta la documentazione ritenuta utile, redatta da medici specializzati nella branca pertinente alla patologia o alla lesione oggetto della richiesta;

**f** - copia del documento medico-legale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

**g** - verbale di visita medica redatto da un Ente sanitario militare territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 attestante:

- la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta, per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare;

- la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e le successive evoluzioni o modifiche cliniche che costituiscono indicazioni alle applicazioni delle protesi, degli ausili o delle terapie richieste;

**h** - dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti se la prestazione sanitaria sia erogabile in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

**i** - dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;

L'Ente di appartenenza o amministrante avrà cura di provvedere per la documentazione di cui ai punti f) e g), in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa).

Al fine di accertare l'effettiva rispondenza tra le prestazioni richieste e l'autorizzazione emessa e per garantire la correttezza degli adempimenti normativi ed evitare abusi, PREVIMIL può disporre controlli e verifiche sulle autorizzazioni rilasciate.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione e dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che per strette finalità di trattazione della pratica, la documentazione che perverrà alla Direzione Generale sarà custodita in apposito fascicolo nominativo accessibile ai soli incaricati.

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

□ **11.A.5 - Procedimento:**

il rimborso successivo sarà effettuato a cura degli Enti sanitari militari territorialmente competenti, secondo le modalità ed i limiti indicati nell'autorizzazione al rimborso.

L'autorizzazione sarà rilasciata nel termine di 60 gg. dalla data di assunzione a protocollo, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'autorizzazione preventiva al rimborso delle spese di cura avviene con oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione della Difesa, in relazione agli importi non corrisposti dal Servizio Sanitario Nazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

□ **11.A.6 - Prestazioni rimborsabili e limiti:**

sono rimborsabili le spese sostenute per cure effettuate da medici in possesso delle abilitazioni e delle specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di cui trattasi, che possono trovare utile applicazione per la terapia, le spese per ricoveri e protesi (v. art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 - finanziaria per il 2006 - e art. 1, comma 555, della legge n. 296/06 - finanziaria per il 2007,

nei limiti ivi indicati), **con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.**

Non saranno rimborsabili farmaci e tickets (come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19.11.1999), in quanto a carico dei cittadini in regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.8.99 del Ministero della Sanità.

#### **□ 11.A.7 - Riferimenti normativi:**

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006);
- Art 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);
- D.M. 26.6.1980;
- D.M. 27.8.1999, n. 332;
- T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

### **11.B. RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER FERITE E LESIONI RIPORTATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE, NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO**

#### **□ 11.B.1 - Finalità e natura:**

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere - nel corso del procedimento per il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio - a favore del personale militare per patologie, ferite o lesioni riportate in missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

#### **□ 11.B.2 - Destinatari:**

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbia subito ferite o lesioni riportate nello svolgimento di attività operative.

Per attività operative si intendono tutte le attività svolte per l'adempimento dei compiti istituzionali, comprese quelle finalizzate alla formazione del personale, con esclusione delle attività prettamente didattiche e scolastiche svolte in aula.

#### **□ 11.B.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura:**

il rimborso/anticipo sarà autorizzato da PREVIMIL sulla base della documentazione allegata, fermi restando i limiti e le modalità già stabilite per il rimborso di spese sanitarie per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per le spese sanitarie sostenute anteriormente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine per la relativa istanza è di 6 mesi dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di riconoscimento.

Il rimborso/anticipo sarà disposto entro il limite massimo annuale di Euro 3.000,00, elevabile fino ad Euro 5.000,00 in presenza di stati morbosi particolarmente gravi e complessi che rendano necessarie forme di assistenza aventi carattere eccezionale o con riguardo alle terapie o rispetto alla qualità professionale dei medici di cui occorre richiedere l'intervento.

PREVIMIL si riserva in ogni caso le previste necessarie valutazioni di competenza.

I beneficiari dell'anticipo avranno cura di inoltrare successivamente la documentazione di spesa, in regola con le prescrizioni fiscali vigenti, agli stessi Enti che hanno corrisposto l'anticipo (Ospedali Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale, Direzioni di Commissariato M.M., Direzioni Territoriali di Sanità A.M.) nel termine di 30 giorni dalla data del documento di spesa.

L'anticipo erogato dall'A.D. sarà soggetto comunque a recupero nei confronti degli interessati qualora l'importo anticipato risulterà superiore al totale fatturato ed in ogni altra circostanza in cui ne ricorrano i presupposti (es. esistenza di contributi assicurativi, ecc.).

#### □ **11.B.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso:**

- domanda dell'interessato con allegata la prescrizione della prestazione sanitaria o dell'esame strumentale da eseguire;
- documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute o da sostenere;
- richiesta del Comandante di Corpo o del Funzionario responsabile, con breve relazione nella quale dovranno essere descritti i fatti ed il tipo di attività operativa nell'ambito del cui svolgimento è stata riportata la ferita o lesione.

La documentazione dovrà essere inviata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6<sup>a</sup> Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 – 00143 ROMA.

In casi di urgenza potrà essere anticipata via fax al n. 06.517052707.

#### □ **11.B.5 - Prestazioni rimborsabili e limiti:**

sono rimborsabili le spese sostenute per cure effettuate da medici in possesso delle abilitazioni e delle specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di cui trattasi, che possono trovare utile

applicazione per la terapia, le spese per ricoveri e protesi (v. art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 - finanziaria per il 2006 - e art. 1, comma 555, della legge n. 296/06 - finanziaria per il 2007, nei limiti ivi indicati), **con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.**

Non saranno rimborsabili farmaci e tickets (come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19.11.1999), in quanto a carico dei cittadini in regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.8.99 del Ministero della Sanità.

#### **□ 11.B.6 - Riferimenti normativi:**

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 34, comma 2, della legge n. 3/2003.

### **11.C. RIMBORSO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE AFFETTO DA MALATTIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO**

#### **□ 11.C.1 - Finalità e natura:**

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere a favore del personale militare in conseguenza di ferite o

lesioni per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, riportate nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

#### □ **11.C.2 - Destinatari:**

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbia contratto un'infermità - riconosciuta dipendente da causa di servizio - nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni Internazionali di Pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale, che comportano l'impiego di mezzi ed attrezzature militari con esclusione della attività prettamente didattiche e scolastiche.

Quanto sopra, in linea con il D.M. 24.5.2002 che individua le attività operative che comportano una particolare esposizione a rischio con riferimento alla pericolosità intrinseca nei compiti istituzionali delle Forze Armate.

#### □ **11.C.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura:**

la richiesta deve essere indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6<sup>^</sup> Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA ed inoltrata per il tramite gerarchico.

Per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere inviata direttamente a PREVIMIL.

Nei casi di urgenza, la proposta va preceduta da un messaggio al fax n. 06.517052707.



#### □ 11.C.4 - Modello di domanda:

l'istanza volta ad ottenere la preventiva autorizzazione all'effettuazione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero deve contenere i seguenti elementi:

- generalità (nome, cognome, grado, data e luogo di nascita) dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore militare;
- il nominativo del familiare accompagnatore, quando sia ritenuta opportuna la presenza costante di un congiunto nonché le modalità del trasferimento all'estero;
- la posizione di servizio;
- il centro di alta specializzazione all'estero;
- la data del ricovero;
- l'importo preventivato della spesa;
- copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o copia del Mod. C o del Processo Verbale, in caso di lesioni traumatiche o patologie riconosciute dipendenti, con processi verbali redatti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001;
- verbale di visita medica redatta da un ente sanitario militare attestante la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare nonché la sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero;
- il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e la disponibilità della stessa a contribuire alle spese, ai sensi del D.M. della Salute in data 03.11.1989 che prevede (art. 4) il concorso nelle spese per le prestazioni autorizzate nella misura (art. 6) dell'80%, trattandosi di prestazioni che non possono essere assicurate dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

□ **11.C.5 - Prestazioni rimborsabili:**

sono rimborsabili le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative, attrezzature ad avanzata tecnologia e che non possono essere fornite tempestivamente o in modo adeguato presso strutture sanitarie di alta specializzazione presenti in Italia.

□ **11.C.6 - Riferimenti normativi:**

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 1, comma 221 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006);
- Art. 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);
- D.M. 26.6.1980;
- D.M. 27.8.1999, n. 332;
- D.M. 3.11.1989 del Ministero della Salute;
- T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

## 12. BENEFICIO FONDO INFORTUNI EROGATO DALL'INAIL

### □ 12.1 - Finalità e natura:

beneficio “una tantum” corrisposto dall'INAIL in favore dei superstiti dei militari deceduti per un evento di natura traumatica avvenuto in costanza di servizio, assimilabile al c.d. “**grave infortunio sul lavoro**”. Per l'erogazione del beneficio in parola è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un apposito “Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. Questo contributo risponde all'esigenza primaria di assicurare appunto un adeguato e tempestivo aiuto ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.

Detta provvidenza può essere corrisposta per eventi letali accaduti **successivamente al 1° gennaio 2007**, anche all'estero (eventi di natura terroristica ovvero connessi all'espletamento dei compiti di missione o di servizio).

### □ 12.2 - Soggetti beneficiari:

hanno diritto al beneficio:

- **il coniuge ed i figli** legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottati; relativamente ai secondi aventi diritto, sono ricompresi i figli fino al 18° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età, se studenti universitari fino al 26° anno di età, nel caso di maggiorenni inabili finché persiste l'inabilità;
- **i genitori** naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto, in mancanza del coniuge e dei figli;

- **i fratelli e le sorelle** se a carico e conviventi con il militare deceduto, qualora unici superstiti.

### □ 12.3 - Importo del beneficio:

L'importo spettante al nucleo familiare da suddividere in parti uguali come risulta dalla tabella sottostante è fissato annualmente ed è strettamente correlato al numero dei componenti il nucleo stesso:

<b>Numero superstiti</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (01/01/2007 – 31/12/2008)</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (01/01/2009 – 31/12/2009)</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (01/01/2010 – 31/12/2010)</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (01/01/2011 – 31/12/2011)</b>
1	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00
2	€ 1.900,00	€ 3.800,00	€ 7.500,00	€ 10.500,00
3	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 10.000,00	€ 14.500,00
più di 3	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00

Gli importi di cui sopra sono esenti da imposizione fiscale e cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell'evento (terrorismo, dovere, servizio).

### □ 12.4 - Modello di domanda:

la domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari - secondo lo schema allegato n. 13 (MOD. F.S.I.) e reperibile sul sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it) alla voce “modulistica” – alla sede provinciale dell'INAIL competente per territorio di residenza del militare deceduto, tramite l'Ente di ultimo servizio dello stesso.

Detto Ente avrà cura di allegare, se ne è in possesso, la relazione del Comandante ovvero altro documento equipollente dal quale si possa evincere la causa nonché la dinamica dei fatti che hanno condotto a morte l'interessato. Qualora ne sia sprovvisto, l'Ente stesso - nel trasmettere

l'istanza alla sede provinciale INAIL - dovrà interessare l'Area "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.) in seno alla Direzione Generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati affinché provveda ad integrare la domanda inviando la citata relazione del Comandante (ove in possesso) alla sede INAIL.

Si segnala, infine, che nella domanda dovrà essere specificata la forma di pagamento preferita optando per il pagamento mediante assegno circolare ovvero, in alternativa, con accredito sul c/c bancario o postale.

#### **□ 12.5 - Riferimenti normativi:**

- Legge 27.12.2006, n. 296 art. 1, comma 1187;
- Decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008.

## RICHIESTA BENEFICIO FONDO INFORTUNI

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
il..... Sesso  M  F Documento di identità ..... n.....  
rilasciato da..... in data ..... residente in.....  
..... Provincia..... Via .....  
n..... CAP..... recapito telefonico..... email.....  
..... nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

coniuge                       figlio/a                       padre/madre                       fratello/sorella

di ..... nato/a a ..... il .....  
Sesso  M  F C.F. .... residente in ..... Provincia.....  
Via ..... n..... CAP ..... deceduto/a in data..... in  
..... per l'infortunio occorso il ..... presso la ditta.....  
..... Via.....  
Comune..... Provincia.....

### CHIEDE

l'ammissione al beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

che il nucleo dei superstiti aventi diritto è così composto:

coniuge:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

N. ... figli minori di anni 18 legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

--	--	--	--

N. ... figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione o Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./ Accad.	Anno prima immatr.

N. .... figli maggiori di anni 18, totalmente inabili al lavoro e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Inabile al lavoro dal ..... per (causa)

Padre e madre viventi a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Grado di parentela





**MODELLO DI DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL BENEFICIO *UNA TANTUM***

I sottoscritti delegano alla riscossione del beneficio *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'importo di €. \_\_\_\_\_ il/la Sig./Sig.ra<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

**FIRMA DEI DELEGANTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**AUTENTICAZIONE<sup>2</sup> DELLE FIRME APPOSTE SULLA DELEGA ALLA RISCOSSIONE**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_  
(cognome e nome del funzionario attestatore) (qualifica del funzionario attestatore)  
nella qualità di \_\_\_\_\_

attesto che:

il/la dichiarante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
identificata in base<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

il/la dichiarante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
identificata in base<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

il/la dichiarante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
identificata in base<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

il/la dichiarante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
identificata in base<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

hanno sottoscritto alla mia presenza la delega alla riscossione.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**IL FUNZIONARIO ADDETTO**  
(Cognome, Nome e qualifica)

<sup>1</sup> La persona del delegato deve essere la stessa che presenta l'istanza.

<sup>2</sup> Le firme possono essere autenticate, previa identificazione di ciascun delegante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco, dall'Autorità consolare italiana per i residenti all'estero (D.P.R. 445/2000 e s. m. i.).

<sup>3</sup> Estremi del Documento attestante l'identità del dichiarante.

**12. QUADRO RIASSUNTIVO DEI BENEFICI IN RELAZIONE AI DESTINATARI SECONDO L'EVENTO OCCORSO**

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
Militari che durante il servizio o dopo il congedo hanno contratto infermità giudicate "SI dipendenti" da causa di servizio ed ascritte a categoria di pensione	SI	SI										
Militari cessati dal servizio per infermità NON dipendenti da causa di servizio					SI(1)						SI(2)	
Militari deceduti in servizio per infermità o lesione NON dipendente da causa di servizio												SI(3)

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<b>VITTIME PER IL SERVIZIO</b> Personale delle FF.AA. deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali	SI		SI			SI(4)	SI					
<b>DECEDUTI "DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO"</b> Personale delle FF.AA. deceduto, non legato da rapporto stabile (leva, allievi scuole, volontari in ferma...) escluso quello in licenza, permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione	SI(5)		SI(5)				SI(6)					

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<b>VITTIME DEL TERRORISMO</b>  Deceduti o invalidi in modo permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico compiuti sul territorio nazionale o all'estero	SI	SI(7)		SI(8)			SI	SI	SI	SI(9)		
<b>VITTIME DELLA CRIMINALITÀ</b> Soggetti che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni mafiose o comunque malavitose e della criminalità comune. I familiari superstiti in caso di morte del militare per le stesse azioni.	SI	SI	SI				SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p><b>VITTIME DEL DOVERE</b>  Militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i></p> <p><i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i></p> <p><i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i></p> <p><i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i></p> <p><i>d) in operazioni di soccorso;</i></p> <p><i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i></p> <p><i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.</i></p>	SI	SI	SI	SI(9)			SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>Soggetti <b>“EQUIPARATI”</b> alle vittime del dovere: militari “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’ autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione”.</p>	SI	SI	SI				SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p><b>VITTIME PER MALATTIE URANIO- CORRELATE</b>  Militari che hanno contratto infermità o patologie tumorali o a cui sia conseguito il decesso, per le particolari condizioni ambientali od operative nonché per l'esposizione a particolari fattori di rischio ivi compresi, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico. in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; missioni militari di qualunque natura</li> <li>&gt; poligoni di tiro</li> <li>&gt; siti di stoccaggio di munizionamenti</li> <li>&gt; teatri operativi all'estero</li> </ul>	SI	SI	SI				SI					

## 14. BENEFICI AGGIUNTIVI

### ● 14.1 - VITTIME DEL TERRORISMO:

#### - BENEFICI PENSIONISTICI:

- **Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore delle vittime, anche se già collocate in congedo, nonché del coniuge superstite e degli orfani** [L. n. 206/04, art. 2, comma 1, così come modificato dall'art. 34 del D.L. n. 159/07, convertito in L. n. 222/07];
- **Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione diretta e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente:**
  - **a tutti coloro che hanno subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado;**
  - **ai familiari delle vittime, decedute ovvero sopravvissute all'evento, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, ed, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti** [L. n. 206/04, art. 3, così come modificato dalla L. n. 296/06, art. 1, commi, 794 e 795 (finanziaria per il 2007)];
- **La misura della pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità (fino al 31.12.2011) da parte di coloro che, con un'invalità non inferiore al 25%, hanno proseguito l'attività lavorativa oppure, perché in possesso di un'invalità pari o superiore all'80%, a prescindere dall'anzianità di servizio** [L. n. 206/04, art. 4, comma 2 bis, aggiunto dalla L. n. 296/06, art. 1, comma 792 (finanziaria per l'anno 2007)];
- **La misura della pensione di reversibilità è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita dal congiunto, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile** [L. n. 206/04, art. 4, comma 3; L. n. 296/06, art. 1, comma 792 (finanziaria per l'anno 2007)];
- **Adeguamento costante della misura della pensione in godimento, anche per i superstiti, sulla base dei miglioramenti economici riconosciuti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio** [TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ - L. n. 206/04, art. 7];
- **Equiparazione ai grandi invalidi di guerra delle vittime del terrorismo che hanno subito un'invalità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa** [L. n. 206/04, art. 4, commi 1 e 2 (così come modificato dalla L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. a)].



- I trattamenti pensionistici (comprensivi dell'aumento figurativo) spettanti alle vittime del terrorismo e ai loro superstiti sono esenti dall'I.R.Pe.F. [L. n. 206/04, art. 3, comma 2; art. 4, comma 4];
- **RIVALUTAZIONE:** coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), possono presentare domanda di rivalutazione della propria percentuale di invalidità complessiva per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale, atteso che tale percentuale è stata stabilita secondo le previgenti disposizioni normative [L. n. 206/04, art. 6, comma 1];
- **REVISIONE:** coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004) ed hanno già ottenuto il riconoscimento dell'aggravamento a seguito di domanda di rivalutazione – *con visita effettuata presso la C.M.O. tra il 26.8.2004 ed il 30.12.2009 (giorno antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009)* - possono presentare domanda di revisione della sola percentuale di invalidità permanente ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 181/2009;
- **ALTRI BENEFICI**
- **Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:**
  - invalidi per atti di terrorismo;
  - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;

Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo entro il limite dell'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2];
- **Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario [L. n. 407/98, art. 4];**
- **Assistenza psicologica a carico dello Stato [L. n. 206/04, art. 6, comma 2];**
- **Esenzione dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza di dette categorie, ai genitori [L. n. 206/04, art. 9, così come modificato dalla L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. c)];**

- **Patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili a totale carico dello Stato** [*L. n. 206/04, art. 10*];
- **Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti riguardanti la liquidazione dei benefici spettanti** [*L. n. 206/04, art. 8*].

## ● 14.2 - VITTIME DEL DOVERE e SOGGETTI “EQUIPARATI”:

### - **BENEFICI PENSIONISTICI:**

- **Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti delle sole vittime del dovere (e non degli “equiparati”); la pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili.**

**Tale speciale trattamento è riliquidato in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità [D.Lgs. n. 90/2010, art. 1897, che ha recepito, abrogandole, le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 308/1981].**

- Alle sole vittime del dovere (e non anche agli “equiparati”) è riconosciuta inoltre la possibilità di chiedere la rivalutazione ed, eventualmente, la revisione:
- **RIVALUTAZIONE: coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), possono presentare domanda di rivalutazione della propria percentuale di invalidità complessiva per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale, atteso che tale percentuale è stata stabilita secondo le previgenti disposizioni normative [L. n. 206/04, art. 6, comma 1];**
- **REVISIONE: coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004) ed hanno già ottenuto il riconoscimento dell’aggravamento a seguito di domanda di rivalutazione – con visita effettuata presso la C.M.O. tra il 26.8.2004 ed il 30.12.2009 (giorno antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009) - possono presentare domanda di revisione della sola percentuale di invalidità permanente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 181/2009;**
- **Alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, dichiarati permanentemente invalidi, spetta il trattamento pensionistico privilegiato commisurato alla categoria di pensione cui sono state ascritte le infermità sofferte;**
- **Esenzione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria (no ticket su esami clinici e visite specialistiche) [L. n. 302/1990, art. 15; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2];**

- **Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato** [L. n. 206/2004, art. 6, comma 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2];
- **Esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta** [L. n. 206/2004, art. 8; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3];
- **Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:**
  - invalidi per “dovere” ed “equiparati”;
  - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;**Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo** [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2];
- **Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario** [L. n. 407/98, art. 4, comma 1, come modificato dal D.L. n. 13/03; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2].